

COMUNE DI NASINO

PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I LAVORI, LE FORNITURE
ED I SERVIZI IN ECONOMIA**

**Artt. 97, 117 6[^] comma e 118 1[^] e 2[^] comma della Costituzione – Artt 3 comma 4, 7
e 191 comma 2[^] del Decreto L.vo nr 267/2000 – art. 125 D.L.vo nr 163/2006**

D.P.R. NR 384/2001 - D.P.R. NR.554/1999

Legge nr .228/2006 art. 1 – octies

Decreto Legislativo nr 6/2007

Decreto Legge nr 223/2006 convertito con mod. Legge 248/2006

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Nr _____ del _____

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____

Al _____

TITOLO I – PRINCIPI – INTERVENTI . PROCEDIMENTI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117 6^a comma, secondo periodo, e 118, commi 1^a e 2^a, della Costituzione, ed agli articoli 3 c. 4^a, e 7 del D.L.vo nr. 267/2000, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2^a, del D.L.vo nr. 267/2000 e all'articolo 125 (**vedi nota 1**) e nel rispetto dell'art. 253 c.22^a (**vedi nota 2**) del D.L.vo nr. 163/2006 (in seguito semplicemente “ Codice “), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le forniture e i servizi, da eseguirsi in economia così come indicato nei seguenti articoli e definizioni:

FORNITURA : è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

FORNITURA IN OPERA : è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.

SERVIZIO: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzativo caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.

LAVORO : è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

MANUTENZIONE: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

MANUTENZIONE ORDINARIA : ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a) (**vedi nota 3**) , sono definiti «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA : ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. b) (**vedi nota 3**) , sono definiti «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

LAVORI DI SOMMA URGENZA : i lavori di “somma urgenza” di cui ai successivi artt. 7 e 8 del presente Regolamento, sono regolamentati dagli artt. 146 e 147 del DPR 554/99 (**vedi nota 4**) ; la loro realizzazione è

subordinata alla redazione del “verbale” compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla Giunta Comunale che con delibera provvede alla copertura della spesa e all'autorizzazione dei lavori;

ARTICOLO 2

Limiti economici

- 1.** I limiti economici agli interventi in economia sono disciplinati dagli articoli 11 – 14 – 25 – 26 – 28 - del presente Regolamento secondo quanto indicato dall'articolo 125 del Codice.
- 2.** Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di servizi o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
- 3.** Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) – l'esecuzione di interventi il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra.

ARTICOLO 3

Il Responsabile del procedimento e del servizio

- 1.** Ai sensi dell' articoli 10 del Codice, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo nr 6/2007, per ogni singolo intervento deve essere individuato un responsabile del procedimento
- 2.** Il responsabile del procedimento si occupa concretamente delle procedure, le avvia con sollecitudine, rispetta gli obblighi della legge nr 241/90, elabora proposte di delibere e di determine fermo restando che i provvedimenti a rilevanza esterna spettano al responsabile del servizio. Le due figure possono coincidere, salvo delega procedimentale. Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato sulla lettera invito in caso di affidamento in economia previa gara informale.

ARTICOLO 4

Modalità di esecuzione

- 1.** Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori possono essere effettuati:
 - a) – mediante amministrazione diretta
 - b) – mediante procedura di cottimo fiduciario
- 2. In amministrazione diretta.** Sono i lavori, forniture ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale del Comune di NASINO o di altri enti e/o società ad esso convenzionate e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o di altri enti e/o società ad esso

convenzionate; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori.

Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento/ servizio organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati dall'art. 125 comma 6° del Codice, meglio specificati all'art. 10 (lett. a,f) del presente Regolamento; il responsabile del procedimento/servizio acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere.

2. Cottimo fiduciario. La vigente definizione di “cottimo” è stata data dall'art. 74 del R.D. 25 Maggio 1895, n. 350, poi abrogato con l'entrata in vigore del DPR. 554/99. Contrariamente ai più generici lavori in “lavori in economia”, che possono essere eseguiti nelle more della sottoscrizione del contratto e/o la redazione di un progetto o perizia, **sono definiti “a cottimo” gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, attraverso una procedura negoziata, l'affidamento di lavori ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni “a corpo” o “a misura” mediante la redazione di una apposita perizia da parte di un tecnico avente titolo.**

Secondo la letteratura “il cottimo fiduciario costituisce una forma particolare di appalto a trattativa privata, onde è da questa ultima categoria contrattuale che si possono desumere i principi e la disciplina applicabile al rapporto” (Cianflone); si noti bene che diversamente all'istituto del “cottimo”, quella di “trattativa privata” è una definizione scomparsa dal Codice, più opportunamente sostituita da “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” di cui all'art. 57 , con lo scopo di ingenerare meno confusione nell'applicazione della norma .

Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata,così come indicato dall'art. 3 comma 40 del Codice, adottata per l'affidamento dei lavori , dei beni da fornire, da servizi da prestare di particolari tipologie individuate dal Responsabile del Procedimento, tra quelle di cui agli articoli 10 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 25 – 26 – 27 – 28 del presente Regolamento.

3. Requisiti . L' affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente; nel caso di formazione di tali elenchi, questi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.(art.125 comma 12 del Codice)

ARTICOLO 5

Procedimento per il cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile del procedimento richiede cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito:
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - L'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

- Le eventuali garanzie, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso le garanzie d'uso;
 - Le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni o i prezzi e le modalità di pagamento
 - Le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - Il termine di scadenza e/ o i termini per eventuali penalità per i ritardi
 - La dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali patti o condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni
3. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può **trattare direttamente con un unico interlocutore** nel seguenti casi:
- a) del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00
 - d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00
 - e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00

ARTICOLO 6

Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata, oltre che per posta prioritaria, anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.
2. Il responsabile del procedimento/servizio deve essere in grado di comprovare la data di trasmissione dell'avviso.
3. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 16 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 17 l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo all'evento.
4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento/servizio redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

ARTICOLO 7

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) In base all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica
 - b) In base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera di ordinazione.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1 lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione.

ARTICOLO 8

Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articolo 239 e 240 del Codice.

ARTICOLO 9

Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (**vedi nota 5**)
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26 della legge 488/1999, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di appartenenza

ARTICOLO 10

Lavori in economia : categorie

1. Categorie. Ai sensi dell'art. 125 comma 6° del Codice (vedi nota 1) i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice, rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
- prime opere per la difesa delle inondazioni e per il deflusso delle acque delle aree inondate
 - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione delle ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione
 - lavori di eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia della incolumità pubblica
 - manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali
 - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze
 - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili , con cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario
 - manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nelle convenzioni con aziende o enti gestori
 - manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco
 - manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000,00 euro
- c) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati
- d) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune

e)lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara

f)lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità

g)completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori

h)lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo , di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale

i)lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto dagli articoli 27, comma23, e 41 del D.P.R. nr 380/2001, di opere eseguiti senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge nr 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;

2. I lavori in economia prevedibili dovranno essere indicati in apposito elenco a corredo del programma annuale dei lavori di cui all'art 128 comma 6 (**vedi nota 6**) e art. 125 comma 7 del Codice ai sensi dell'articolo 88, 3° comma (**vedi nota 7**) del DPR n. 554/99.

3. I lavori, che rientrano nelle categorie generali cui al presente articolo, per i quali in sede di programmazione annuale è stata indicata la sola "stima sommaria dei costi" ovvero approntato uno "studio di fattibilità" che individui, anche cumulativamente, le caratteristiche e la tipologia degli interventi (es: manutenzione straordinaria strade urbane), e per i quali, ai sensi dell' art 4 comma 4 D.M. Tesoro 7 gennaio 1998 (**vedi nota 8**) e s.m.i., è stato contratto un unico strumento di finanziamento (mutuo, ecc.), sono realizzabili in economia previa determinazione a contrarre che ne approvi il progetto o la relativa perizia, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

4. Possono essere altresì eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 12 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 13.

ARTICOLO 11

LIMITI ECONOMICI DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire nei seguenti limiti e forme:

- per lavori il cui importo non sia superiore a euro 50.000,00 in **amministrazione diretta** -
- per lavori il cui importo sia pari a superiore a euro 40.000,00 e sino a euro 200.000,00 **mediante cottimo fiduciario** -
- per lavori il cui l'importo risulti inferiore a euro 40.000,00 **in affidamento diretto** – così come indicato dall'articolo 125comma 8 ultimo periodo del Codice e dall'articolo 10 del presente regolamento;

2 Adempimenti dell'ufficio. Gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo superiore a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e all'Albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Inoltre gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo fino a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione che dovrà avvenire mediante comunicazione trimestrale da effettuare prima della fine del mese successivo al trimestre, contenente il numero dei lavori affidati a cottimo ed il loro importo complessivo.

ARTICOLO 12

Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionati vigenti, relativi a :

a) – arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti – rientrano nella fattispecie a titolo indicativo : mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio, beni informatici, hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati , contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, mezzi e attrezzature per la mobilità, ascensori, servo-scala, pedane, segnaletica -

b) – libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico

c) – materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere

d) – materia per la redazione di atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale

e) – prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi

f) – vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti

g) – beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche od a altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale

h) – combustibile per il riscaldamento di immobili

i) – fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali

l) – materiale per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi

m)- attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi

n) – sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali

o) – coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri “ gadgets “ relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi

p) – acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati

r) – forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura

s) – forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione

2. Possono essere , altresì, eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 10 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 13.

ARTICOLO 13

Servizi in economia

1. Possono essere eseguiti in economia le prestazione di servizi a favore del Comune o , comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionati vigenti, individuate negli allegati II A e II B al Codice (**vedi nota 9**), come segue:

a) – servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti di cui all'allegato II A categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112 6122, 633 e 886;

b) – servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II A , categoria 2 numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304 ;

c) – servizio di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II A , categoria 3, numero di riferimento COC 73;

d) – servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II A categoria 4 , numero di riferimento CPC 752;

e) – servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

f) – servizi informatici ed affini di cui all'allegato II.A , categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamento software;

g) – servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h) – servizi di contabilità e tenuta libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento COPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

i) – servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A , categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto di relativi spazi;

l) – servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;

m) – servizi di editoria e stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442 compresi servizi di tipografia, fotografia, traduzione, copia e trascrizione;

n) – eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo nr 152/2006 “ Codice dell'Ambiente”;

o) – servizi di sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

p) – servizi relativi alla istruzione e formazione di cui all'allegato II.B, categoria 24 , numero di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

q) – servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96 compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

2. Possono essere, altresì, eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B , numero 27, “altri servizi” , del Codice:

- ✓ Nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 3;
- ✓ Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- ✓ Servizi legali di cui all'articolo 28, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- ✓ Servizi tecnici di cui all'articolo 25 alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

ARTICOLO 14

Limiti economici alle forniture di beni e servizi

1. Importi limite. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del Codice le forniture e i servizi in economia sono ammessi per **importi inferiori a 211.000 euro.**

2. Procedure. Secondo quanto sancito dall'art. 125 commi 9 e 11 del Codice riguardo ai servizi e alle forniture in economia è stabilito che le acquisizioni in economia possono essere effettuate:

- a. **mediante amministrazione diretta per importi inferiori a 20.000,00 euro ;**
- b. **mediante procedura di cottimo fiduciario per importi pari o superiori a E. 20,000,00 e fino alla soglia di E. 211.000,00.**
- c. **per forniture e servizi il cui l' importo risulti inferiore a euro 20.000,00 in affidamento diretto – così come indicato dall'articolo 125 comma 11 ultimo periodo del Codice .**

3. Ogni acquisizione in economia deve essere effettuato dal responsabile del procedimento/servizio individuato ai sensi dell' art. 10 del Codice e secondo quanto indicato nell'articolo 3 del presente regolamento.

4. Motivazioni. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, individuate con il presente regolamento , con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia, ai sensi dell' articolo 125 comma 10 del Codice, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

5. Per l'affidamento diretto, la procedura di cottimo fiduciario ed i requisiti dell'affidatario per i servizi o le forniture occorre fare riferimento a quanto indicato all'articolo 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 15

Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolarmente relativa al settore prevalente.

TITOLO II^ - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INTERVENTI PARTICOLARI

ARTICOLO 16

Lavori d'urgenza

1. **Il verbale di somma urgenza** di cui all'art. 146 del DPR 554/99 (**vedi nota 4**). Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. **Il responsabile tecnico del verbale.** Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento/servizio o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

ARTICOLO 17

Esigenze di somma urgenza

1. **Circostanze di pericolo – limiti di spesa.** In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il tecnico o il responsabile del servizio che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro tramite affidamento diretto ad una o più imprese. Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo, nei casi di cui all'art. 221, comma 1, lett. d, del Codice.

2. **Pericolo imminente – deroga ai limiti di spesa.** Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente comma qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art.50 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000 (ordinanze contingibili ed urgenti).

ARTICOLO 18

Anticipo fondi

1. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale, così come stabilito dall'articolo 125 comma 7 del Codice.

ARTICOLO 19

Subappalto

1. E' vietato il subappalto delle opere affidate in economia se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.

3. Ai sensi del precedente art. 1 quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all'osservanza del Codice.

ARTICOLO 20

Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1^ comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 21

Regolare esecuzione

1. **Visto di regolare esecuzione e/o fornitura.** La regolare esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 Euro è attestata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del procedimento/servizio mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera o della fornitura da apporre sulla fattura emessa dalla ditta ad avvenuta ultimazione dei lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento/Servizio per le opere in economia, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice.

2. **Liquidazioni.** I lavori e le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ai 40.000 Euro, sono liquidati in base agli stati di avanzamento e al conto finale, da parte del Responsabile del Procedimento/Servizio.

3. **Pezze giustificative e contabilità.** Nel caso di lavori, al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei lavori, in merito all'andamento degli stessi.

4. Semplificazioni. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.

ARTICOLO 22

Collaudo dei lavori

1. Il Dirigente del Servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni, secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi.

ARTICOLO 23

Inadempimenti di contratti per cottimo

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore si procede alla risoluzione del contratto di cottimo mediante dichiarazione scritta del Responsabile del Procedimento/Servizio, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

ARTICOLO 24

Forma del contratto

1. **La scelta del contraente.** Alla scelta del contraente provvede il Responsabile del Procedimento/Servizio nelle forme individuate nel presente Regolamento.

2. **Registrazione del contratto.** Il contratto è iscritto al registro di Repertorio del Comune di Nasino

3. **Scrittura privata senza obbligo di registrazione.** I contratti di cottimo fino all'importo di 100.000,00 Euro sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale senza l'obbligo d'iscrizione al Repertorio.

4. **I documenti allegati.** I contratti di cottimo che riguardano l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi, lì dove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs, n. 494/1996 e s.m.i.; essi devono altresì contenere:

- a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c. le condizioni di esecuzione;
- d. il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura;
- e. le modalità di pagamento;

- f. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

4. Valore del preventivo. Per gli interventi di importo inferiore a 20.000,00 Euro il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata al Comune.

5. Precauzioni. Ai fini della corretta prevenzione dei contenziosi è opportuno che la corrispondenza venga adeguatamente protocollata e sottoscritta dall'offerente, anche mediante l'autentica della firma.

6. Cauzioni. Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.

TITOLO III[^]

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

ARTICOLO 25

I servizi tecnici

1. Le motivazioni. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento/servizio, le prestazioni relative:

- a. alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi tecnico-specialistici;
- b. quelli di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento/servizio
- c. le prestazioni connesse ai servizi quali ad esempio quelle attinenti la geologica, l'agronomia, la documentazione catastale ecct.

possono essere affidati a personale e/o professionisti esterni aventi titolo nel rispetto dell'art.91 c. 2 , dell'art. 125 e dell'art. 57 c.6 del Codice e sentenza Consiglio di Stato Sezione V 08 marzo 2005 nr 954 (vedi nota 10) e determinazioni Autorità Vigilanza LL. PP. del 19/01/2006 e del 10 gennaio 2007;

2. Il corrispettivo. Gli emolumenti e l'eventuale corresponsione delle spese relative all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal Codice sono stabiliti dal Responsabile del Procedimento/Servizio in ragione dell'articolo 2 del Decreto Legge 223/2006 (c.d. Decreto Bersani)convertito con modificazioni nella Legge nr 248/2006 prendendo a riferimento i vigenti tariffari professionali in relazione alla qualità, la complessità, la specializzazione e alla tempistica

della prestazioni richieste, in conformità delle vigenti norme, nei casi di cui al D.M. 04.04.2001 “aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti” .così come indicato nella determinazione nr 4/2007 del 29/03/2007 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr 84 del 11/04/2007

3 Soglia economica. Per incarichi fino a 20.000,00 Euro è consentito l’affidamento diretto; per incarichi il cui importo sia inferiore a 100.000,00 Euro è consentito l’affidamento fiduciario (a mezzo di cottimo in forma di convenzione di incarico professionale) nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Nasino di consultazione di almeno cinque (5) operatori, se disponibili, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante.

4. Divieti. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico qualora un’incombenza affidata nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

5. Pubblicità. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui al comma sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet dell’ente per 15 giorni consecutivi (art. 34 comma 2 Legge nr 248/2006 – “ Decreto Bersani “).

6. Obblighi dell’affidatario. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario (capogruppo).

7. I servizi di progettazione di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall’articolo 91 del Codice.

8. I servizi di progettazione di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a euro 211.000,00 sono disciplinati dall’articolo 124 del Codice, di importo pari o superiore a euro 211.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

ARTICOLO 26

Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, nr. 228 – così come modificato dall’articolo 1 comma 1067 della legge 296/2006 Finanziaria 2007 – , i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articolo 7 e 10 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi riguardino lavori finalizzati a :

- a) – alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) – alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;

c) – alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico;

d) – alla tutela degli interessi produttivi del territorio;

2. Per gli interventi di cui al comma precedente, l’importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascuno soggetto individuato come contraente non può superare:

a) – nel caso di imprenditori agricoli singoli l’importo di euro 50.000,00;

b) – nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l’importo di euro 300.000,00.

ARTICOLO 27

Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelle socio- sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 7 – 12 e 13 del presente regolamento possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 08 novembre 1991, nr.381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4 comma 1 della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9 comma 1 della citata legge nr 381/1991.

ARTICOLO 28

Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all’allegato II.B, numero 21 (**vedi nota 9**), al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione di controversie, esame dei profili di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00 per importi superiori si applica l’articolo 20 del Codice (**vedi nota 11**).

2. In deroga alla competenza del responsabile del procedimento/servizio, qualora i servizi di cui al comma precedente riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell’amministrazione, l’incarico è affidato con provvedimento della Giunta Comunale.

3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

a) – di natura tributaria, fiscale o contributiva;

b) – di aiuto tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;

c) – prestazioni notarili

d) – consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridica / amministrativa;

comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporle l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del

contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

NOTA 2) -

ARTICOLO 253 DEL D.L.VO NR 163/2006

COMMA 22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: a) i lavori in economia sono disciplinati dal DPR NR 554/1999, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice;

b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal *dpr nr 384/2001* nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'*articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica nr 384 del 2001*.

NOTA 3)

D.P.R. 6-6-2001 n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

ARTICOLO 3 - Definizioni degli interventi edilizi.

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

NOTA 4) –

D.P.R. 21-12-1999 n. 554

Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.

ARTICOLO 146. Lavori d'urgenza.

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

ARTICOLO 147. Provvedimenti in casi di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

NOTA 5) -

L. 23-12-1999 n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).

ARTICOLO 26. COMMA 3 Acquisto di beni e servizi .

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli *articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 .

NOTA 6) -

DECRETO L.VO nr 163/2006 art. 128 -

COMMA 6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa

approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

Nota 7) –

D.P.R. 21-12-1999 n. 554

Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.

Sezione quarta: Lavori in economia

ARTICOLO 88. Tipologie di lavori eseguibili in economia.

3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

NOTA 9) –

ALLEGATI IIA e IIB del Decreto Legislativo nr 163/2006

Allegato II A

Elenco dei servizi di cui all'articolo 20 e 21

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC [1]	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	da 50100000 a 50982000 (eccetto 50310000 a 50324200 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
2	Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (eccetto 71235), 7512, 87304	da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (eccetto 7321)	da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto 62121000-6, 62221000-7)

4	Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea	71235, 7321	60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7
5	Servizi di telecomunicazione	752	da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72530000-9 a 72532000-3
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari [3]	ex 81, 812, 814	da 66100000-1 a 66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-1 [3]
7	Servizi informatici ed affini	84	da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a 72532000-3)
8	Servizi di ricerca e sviluppo [4]	85	da 73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	da 74121000-3 a 74121250-0
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	da 74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1, 74423110-4
11	Servizi di consulenza gestionale [5] e affini	865, 866	da 73200000-4 a 73220000-0, da 74140000-2 a 74150000-5 (eccetto 74142200-8), e 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6
13	Servizi pubblicitari	871	da 74400000-3 a 74422000-3 (eccetto 74420000-9 e 74421000-6)
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, da 82201 a 82206	da 70300000-4 a 70340000-6, e da 74710000-9 a 74760000-4
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	da 78000000-7 a 78400000-1
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi	94	da 90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3, 50229000-6,

analoghi	50243000-0
----------	------------

[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE.

[2] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali

[4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

Allegato II B

Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	da 55000000-0 a 55524000-9, e da 93400000-2 a 93411000-2
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711	60111000-9, e da 60121000-2 a 60121600-8
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	da 61000000-5 a 61530000-9, e da 63370000-3 a 63372000-7
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, da 63000000-9 a 63600000-5 (eccetto 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), e 74322000-2, 93610000-7
21	Servizi legali	861	da 74110000-3 a 74114000-1
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale [1]	872	da 74500000-4 a 74540000-6 (eccetto 74511000-4), e da 5000000-2 a 95140000-5
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (tranne 87304)	da 74600000-5 a 74620000-1
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92	da 80100000-5 a 80430000-7
25	Servizi sanitari e sociali	93	74511000-4, e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2)

26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96	da 74875000-3 a 74875200-5, e da 92000000-1 a 92622000-7 (eccetto 92230000-2)
27	Altri servizi		

NOTA 10) –

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V 08/03/2005, NR. 954

REPUBBLICA ITALIANA

N. 954/05REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6380 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 6380/2004 del 5/07/2004, proposto dal COMUNE DI ORSOMARSO, in persona del commissario straordinario. p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Vito Caldiero con domicilio eletto in Roma via della Balduina n. 84 presso l'avv. Ugo Scalise;

contro

la **DITTA AUTONOLEGGIO SANGIOVANNI MARIA** non costituitasi;

L'ARGENTINO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA s.r.l non costituitasi;

per la riforma

della sentenza TAR CALABRIA - CATANZARO: SEZ. II n. 254 del 10.2.2004, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Alla pubblica udienza del 29.10.2004, relatore il Consigliere Cons. Aniello Cerreto ed udito, altresì, l'avvocato l'avvocato Scalise per delega dell'avv. Caldiero;

Visto il dispositivo di decisione n. 452 del 2004

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO

Il TAR, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dalla ditta Autonoleggio di Sangiovanni Maria avverso la delibera G. M. del comune di Orsomarso n. 135 del 30.12.2002, che aveva affidato all'Argentino Piccola Società Cooperativa a r.l. per il periodo 7.1.2003-15.6.2003 il servizio di trasporto alunni per la scuola dell'obbligo.

In particolare, il TAR ha ritenuto che il Comune, affidando direttamente l'appalto alla Società cooperativa, senza la pubblicazione di un bando, avrebbe violato la vigente normativa in materia di affidamento degli appalti di servizi, pregiudicando gli interessi degli altri imprenditori operanti nel settore dei trasporti, tra cui la Ditta ricorrente.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune deducendo quanto segue:

- improcedibilità del ricorso originario per carenza di interesse nella Ditta ricorrente, la quale non avrebbe potuto conseguire alcun vantaggio dall'annullamento della delibera impugnata, in quanto l'affidamento alla Cooperativa aveva carattere temporaneo al fine di consentire all'Amministrazione la costituzione di una società mista alla quale sarebbe stato poi affidato il servizio in contestazione;

- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il servizio era stato legittimamente affidato alla Cooperativa sulla base della normativa vigente ed in particolare D. L.vo n. 157/1995 e D.P.R. n. 384/2001, atteso che quest'ultimo decreto consentiva non solo che l'acquisizione di un servizio potesse avvenire senza la previa pubblicazione di un bando, ma anche che potesse prescindere dal richiedere una pluralità di preventivi nel caso in cui l'importo della spesa non superasse i 20.000 euro, come nella specie; che peraltro l'affidamento del servizio era avvenuto anche in conformità all'art. 7 comma 2°, D.L.vo n. 157/95, il quale prevedeva i casi in cui l'appalto poteva essere aggiudicato senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara.

Alla pubblica udienza del 29.10.2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con sentenza TAR Calabria-Catanzaro, sez. 2°. n. 254 del 10.2.2004 è stato accolto il ricorso proposto dalla ditta Autonoleggio di Sangiovanni Maria avverso la delibera G. M. del comune di Orsomarso n. 135 del 30.12.2002, che aveva affidato all'Argentino Piccola Società Cooperativa a r.l. il servizio di trasporto alunni per la scuola dell'obbligo per il periodo 7.1.2003-15.6.2003, per un importo di euro 5.940,00.

In particolare, il TAR ha ritenuto che il Comune, affidando direttamente l'appalto alla Società cooperativa, senza la pubblicazione di un bando, avrebbe violato la vigente normativa di cui al D. L.vo 17.3.1995 n. 157 in materia di appalti di servizi, pregiudicando gli interessi degli altri imprenditori operanti nel settore de

trasporti, tra cui la Ditta ricorrente.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune.

2. Priva di pregio è l'eccezione di improcedibilità del ricorso originario sul rilievo avanzato dall'appellante che il servizio sarebbe stato ormai svolto e non potrebbe comunque essere affidato alla Ditta ricorrente anche nel caso di annullamento della delibera impugnata, in considerazione del fatto che l'affidamento alla Copoerativa aveva carattere temporaneo al fine di consentire all'Amministrazione la costituzione di una società mista alla quale sarebbe stato poi definitivamente assegnato il servizio in contestazione.

E' opportuno precisare che il Comune non contesta la possibilità per la Ditta di divinare aggiudicataria del servizio per il periodo gennaio-giugno 2003, il che avrebbe potuto comportare effettivamente l'inammissibilità del ricorso originario (cfr. la decisione di questa Sezione n. 2133 del 15.4.2004), ma per il periodo successivo aspetto che non viene in considerazione nel presente giudizio.

D'altra parte, persiste l'interesse al ricorso avverso l'aggiudicazione a favore di altri anche nel caso in cui nelle more del giudizio l'opera sia stata completata od il servizio sia stato interamente svolto, come ormai precisato da questo Consiglio (A. P. n. 1 del del 29.1.2003), atteso che il ricorrente ha comunque interesse a conseguire l'eventuale risarcimento del danno per effetto della lesione subita dall'illegittimità della procedura di gara.

3. Peraltro, l'appello è fondato nel merito

3.1. Come rilevato dal Comune, sia in appello che in primo grado, l'attribuzione diretta del servizio era avvenuta legittimamente secondo la procedura di "spese in economia" di cui al D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, trattandosi di un servizio di importo modesto.

Invero, secondo il D.P.R. n. 384/2001 si può procedere con le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi fino al limite di importo di 130.000 euro (art. 3), con facoltà di prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi (almeno 5 per il cottimo fiduciario) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'ammontare della spesa non superi 20.000 euro (IVA esclusa), importo che è elevato a 40.000 (IVA esclusa) per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico (art. 5).

3.2. Procedura in economia che era già contemplata sia dagli artt. 66 e 67 R. D. 25.5.1895 n. 350 per determinati lavori pubblici e dietro autorizzazione in caso di opere la cui spesa non superasse un determinato importo; sia dall'art. 8 R. D. 18.11. 1923 n. 2240, che per i servizi da effettuare in economia prescriveva l'adozione di speciali regolamenti o una specifica autorizzazione nell'ipotesi che ricorressero speciali circostanze (cfr. il parere A. G. di questo Consiglio n. 5/79 del 12.4.1979).

3.3. Nel caso in esame si trattava di un servizio di importo inferiore a 6.000 euro e perciò poteva prescindersi sia bando di gara sia dalla necessità di richiedere almeno 5 preventivi.

Né occorre nella specie la presenza di ragioni di urgenza per procedere alla trattativa privata sulla base dell'art. 7 del D. L.vo n. 17.3.1995 157, come invece ritenuto dal TAR.

Invero, il D.P.R. n. 384/2001 non richiede anche eventi imprevedibili ed urgenti nel caso che si tratti di opere o servizi di importo non superiore a 20.000 euro limitandosi a stabilire l'importo entro il quale la procedura semplificata (trattativa diretta) è consentita. Inapplicabile alla fattispecie era poi il D. L.vo n. 157/1995, che si riferisce ai sensi dell'art. 1 solo agli appalti di servizi di importo non inferiore 200.000 ECU (solo per un breve periodo, peraltro successivo alla delibera impugnata tale importo è stato ridotto ad un valore superiore a 50.000 ECU per effetto dell'art.24, comma 1, L. 27.12.2002 n. 289, entrata in vigore il 1°1.2003, poi abrogata dall'art. 15 D. L. 30.9.2003 n. 269, convertito dalla L. 24.11.2003 n. 326).

3.2. Residua da chiarire che il D.P.R. n. 384/2001 si applica direttamente solo alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed agli istituti e scuole di cui all'art. 4 L. 24.12.1993 n. 537 e delle istituzioni di cui all'art. 2 L. 21.12.1999 n. 508 (art. 1), ma ne è espressamente consentita l'estensione anche alle amministrazioni pubbliche non statali (e perciò anche agli Enti locali) che così dispongano nell'ambito della loro autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'art. 26 L. 23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni (art. 12).

Potrebbe perciò porsi la questione se gli Enti locali non debbano recepire la procedura in economia nei loro regolamenti di contabilità, ai sensi degli artt. 152 e 153 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267, per poter prescindere in tal caso da gare ad evidenza pubblica, ma trattasi di aspetto che non è stato sollevato da alcuno.

4. Per quanto considerato, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, deve essere respinto il ricorso originario.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) accoglie l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, respinge il ricorso originario.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29.10.2004 con l'intervento dei signori:

Cons. Giuseppe Farina–Pres. f.f.

Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani

Cons. Goffredo Zaccardi

Cons. Aldo Fera

Cons. Aniello Cerreto Est.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Aniello Cerreto

f.to Giuseppe Farina

IL SEGRETARIO f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA